



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata Rucireta	Presidente
Nicola Bontempo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere (relatore)
Patrizia Impresa	Consigliere
Fabio Alpini	Primo Referendario
Rosaria Di Blasi	Referendario
Anna Peta	Referendario

nell'adunanza pubblica in videoconferenza del 3 marzo 2022

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede deliberante n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che al titolo II contiene le disposizioni relative "ai principi generali e applicati per il settore sanitario";

viste le leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 28 dicembre 2015, n. 84, di riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del medesimo servizio sanitario regionale;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2020/INPR con cui sono state approvate le linee guida per la relazione dei Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sui bilanci di esercizio del 2019;

esaminati il bilancio di esercizio 2019 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi con la relazione trasmessa dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 166/2005, e il conto economico del bilancio di esercizio 2020 in attesa di definitiva approvazione;

vista la relazione di deferimento del Magistrato istruttore;

esaminate le controdeduzioni trasmesse dall’Azienda;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare gli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 8-bis sullo svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto;

viste le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

uditi i rappresentanti dell’Azienda e il rappresentante della Regione intervenuti in adunanza.

PREMESSO IN FATTO

Dall’esame della relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2019 trasmessa dal Collegio sindacale della **Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi** ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria sono emerse criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell’ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che coinvolgono anche la Regione per le funzioni istituzionali ad essa spettanti sul Servizio sanitario regionale (SSR).

Il Magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione dell'Azienda, come emersa dall'istruttoria, alla valutazione collegiale della Sezione, convocata allo scopo nell'adunanza in videoconferenza del 3 marzo 2022.

L'Azienda, con la nota n. 4569 del 21 febbraio 2022, ha fatto pervenire chiarimenti e precisazioni sui rilievi contestati.

Sono intervenuti in adunanza, in rappresentanza dell'Azienda la dott.ssa Maria Chiara Innocenti, Direttore Amministrativo; la dott.ssa Silvia Carradori, Direttore dell'U.O.S. contabilità generale e finanza; il prof. Luca Bagnoli, presidente del Collegio sindacale.

Sono intervenuti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, il dott. Moraldo Neri, Dirigente del Settore Contabilità, controllo e investimenti della Direzione Generale Diritti cittadinanza e coesione sociale, e il dott. Luca Giorgetti, Responsabile P.O. coordinamento e controllo dei bilanci delle aziende e degli enti del SSR.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti del SSR.

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, i relativi bilanci.

La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha integrato la predetta disciplina, disponendo che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di*

stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle regioni con propria relazione”.

In base al successivo comma 7, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino *“squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, consegue l’obbligo per le amministrazioni interessate *“di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* da trasmettere *“alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento”*.

La mancata trasmissione o l’esito negativo della verifica preclude, come espressamente stabilito, *“l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come ribadito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, al di fuori delle ipotesi indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, e pertanto non applicabile né in via analogica, né in via estensiva), e cioè la mancata copertura di programmi di spesa o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta operante il criterio del *“controllo collaborativo”* sancito dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale” (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2012/INPR).

Le leggi n. 266/2005 e n. 213/2012, come ha precisato la Corte Costituzionale (per tutte, sentenze n. 60/2013 e n. 40/2014), hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, funzionali a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio.

Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa, aventi fonte nell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, soprattutto in relazione agli esiti, e sono stati ritenuti compatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta a regioni, province e comuni, in forza del supremo

interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 della Costituzione.

Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 della Costituzione, nonché nel riformulato art. 119, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

II) Irregolarità riscontrate.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

- **Ritardata adozione del bilancio di esercizio da parte dell'Azienda e ritardata approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.**

1.1. Il bilancio di esercizio 2019 dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi** è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 389 del 31 luglio 2020 e approvato dalla Regione con la deliberazione di giunta n. 440 del 26 aprile 2021, intervenute entrambe oltre i termini stabiliti dalla legge, fissati rispettivamente al 30 aprile e al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 31, comma 1 e art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011; art. 123, comma 3, della legge regionale n. 40/2005) e straordinariamente differiti per il 2020 al 30 giugno e al 31 luglio dall'art. 107, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

1.2. L'Azienda, in sede di controdeduzioni, ribadisce l'impegno al rispetto dei termini per l'adozione del bilancio di esercizio previsti dalla legge compatibilmente con tempi richiesti per l'assegnazione della quota finale del FSR da parte della Regione e per i successivi adempimenti tecnici atti a consentire la revisione contabile da parte della società incaricata.

Il rappresentante della Regione, nell'intervento in adunanza, sottolinea al riguardo che, essendo i bilanci approvati unitariamente dalla Giunta regionale, i ritardi delle aziende meno solerti incidono negativamente anche sui tempi di approvazione delle aziende più virtuose.

1.3. La Sezione, preso atto di quanto riferito, accerta la tardiva adozione e la conseguente tardiva approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda.

La violazione dei termini era già stata accertata da questa Sezione con le deliberazioni emesse a seguito dei controlli sui bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018, dove era stato richiesto all'Azienda ed alla Regione di adottare i provvedimenti organizzativi e gestionali per superare l'irregolarità.

Si riportano di seguito le date di approvazione dei bilanci di esercizio nel quadriennio esaminato con l'indicazione dei giorni di ritardo rispetto ai termini di legge, da cui si evince che, indipendentemente dalle obiettive difficoltà di gestione amministrativa determinate dalla pandemia che hanno giustificato la concessione della proroga nel 2020, continua a persistere il forte ritardo dell'approvazione regionale, mentre si osserva una significativa riduzione dei tempi di adozione da parte dell'Azienda.

	2016	2017	2018	2019
Adozione Azienda	28/09/17	16/07/18	20/09/19	31/07/20
Termine	30/04/17	30/04/18	30/04/19	30/06/20
Ritardo gg	151	77	143	31

	2016	2017	2018	2019
Approvazione Regione	17/05/18	23/03/19	27/07/20	26/04/21
Termine	31/05/17	31/05/18	31/05/19	31/07/20
Ritardo gg.	351	296	423	269

La tempistica di adozione e di approvazione del bilancio continua tuttavia ad essere negativamente condizionata, oltre che da problematiche organizzative interne all'Azienda, soprattutto dalla prassi della Regione di disporre l'assegnazione della quota finale del Fondo sanitario (FSR) solo all'esito delle operazioni di chiusura contabile in modo da ripartirlo in ragione delle maggiori o minori esigenze di finanziamento di ciascuna azienda e riequilibrare così i risultati delle singole gestioni all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR).

Si comprende pertanto che il ritardo nelle operazioni di chiusura determina il ritardo nell'assegnazione della quota finale del FSR che, a sua volta, provoca l'ulteriore ritardo nell'adozione del bilancio da parte delle aziende e, successivamente, della definitiva approvazione dello stesso da parte della Regione, in una progressione viziosa che investe l'intero SSR.

La tardiva approvazione costituisce un grave irregolarità che, come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, compromette la funzione del bilancio di esercizio, non solo rispetto agli obblighi di rendicontazione ai fini dei controlli interni ed esterni, ma anche agli effetti della successiva attività di programmazione e di gestione del sistema sanitario, sia a livello aziendale sia a livello regionale, la quale non può avvalersi dei risultati economici e patrimoniali dell'esercizio già concluso (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 123/2017/PRSS).

Nel caso della Toscana l'entità di questo ritardo, che si protrae per diversi mesi oltre il termine di chiusura degli esercizi, comporta anche l'inevitabile disallineamento tra i bilanci delle aziende e il bilancio regionale.

Il fenomeno, già ampiamente analizzato nelle deliberazioni sui bilanci dei precedenti esercizi e nelle Relazioni allegate al giudizio di parificazione del rendiconto regionale, configura una ulteriore grave irregolarità che incide sulla corretta gestione e sul proficuo impiego delle risorse del Fondo sanitario.

E' stato riscontrato infatti che, in attesa di essere ripartite al completamento delle operazioni di chiusura contabile, le risorse corrispondenti all'assegnazione finale sono fatte oggetto di impegni "generici" e trattenute sul bilancio regionale come residui "impropri" fino alla liquidazione, destinata ad intervenire a distanza di tempo in esercizi successivi a quello di competenza.

Si viene continuamente a creare in questo modo una sovrapposizione tra la gestione di competenza e la gestione dei residui che, come più volte osservato, non consente di verificare dal bilancio regionale l'effettiva destinazione del FSR di ciascun esercizio e la misura dei pagamenti effettuati e da effettuare sullo stesso.

Per queste ragioni deve ritenersi una esigenza imprescindibile e non ulteriormente rinviabile quella di addivenire all'adozione e all'approvazione dei bilanci aziendali nei termini di legge.

Si richiede pertanto alla Regione di superare la prassi di procedere all'assegnazione finale del FSR dopo la conclusione delle operazioni di chiusura contabile da parte di tutte le aziende, causa principale degli effetti distorsivi per la gestione sopra illustrati.

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE.

- **Ritardata adozione del bilancio economico di previsione da parte dell'Azienda e ritardata approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.**

2.1. Il bilancio economico di previsione 2019 (e pluriennale 2019-2021) dell'Azienda è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 881 del 20 dicembre 2018 e approvato dalla Regione con la deliberazione di giunta n. 927 del 15 luglio 2019, intervenute entrambe oltre i termini stabiliti dalla legge, fissati rispettivamente al 15 novembre e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011; art. 123, commi 1 e 2, della legge regionale n. 40/2005).

2.2. L'Azienda, come già riferito per il bilancio di esercizio, rimarca l'impegno a rispettare i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione, riducendo al massimo il periodo di tempo intercorrente dal ricevimento delle linee guida regionali.

2.3. La Sezione accerta la tardiva adozione e la tardiva approvazione del bilancio economico di previsione 2019 dell'Azienda.

Si riportano di seguito le date di approvazione dei bilanci di previsione nel triennio 2017-2019 rispetto ai termini di legge da cui si evince la persistenza di un forte ritardo dell'approvazione da parte della Regione e, di contro, una significativa riduzione dei tempi di adozione da parte dell'Azienda, tenuta comunque ad attendere l'emanazione delle linee guida regionali per la redazione del documento contabile.

	2017	2018	2019
Adozione Azienda	19/12/17	26/02/18	20/12/18
Termine	15/11/16	15/11/17	15/11/18
Ritardo gg	399	103	35

	2017	2018	2019
Approvazione Regione	29/05/18	29/05/18	15/07/19
Termine	31/12/16	31/12/17	31/12/18
Ritardo gg.	514	149	196

Si ricorda al riguardo che il bilancio economico di previsione, per quanto privo di funzione autorizzatoria, rimane il principale strumento di programmazione degli enti del servizio sanitario, come espressamente dichiarato dall'art. 25 del d.lgs. n. 118/2011 che ne impone la predisposizione in coerenza con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione.

Per la funzione ad esso assegnata la legge richiede pertanto che l'adozione e l'approvazione del bilancio di previsione precedano l'apertura dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Ciò detto, la Sezione prende atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2019, anche per effetto dell'anticipata emanazione delle linee guida regionali con la quantificazione delle risorse assegnate, è stato adottato dall'Azienda in tempi che, sebbene non abbiano assicurato il rispetto del termine di legge, possono comunque ritenersi congrui e non ne hanno compromesso la funzione programmatica.

Rimane viceversa considerevole il ritardo dell'approvazione regionale intervenuta oltre la seconda metà dell'esercizio quando buona parte della gestione si era già svolta.

Si richiede pertanto che la Regione, oltre ad una sollecita comunicazione delle linee guida, proceda anche ad una tempestiva approvazione dei bilanci di previsione, valutando eventualmente la possibilità di rinunciare alla prassi di provvedere contestualmente con una medesima deliberazione di giunta per tutte le aziende.

3. PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI VERSO I FORNITORI.

- Mancato rispetto dei termini di legge per il pagamento dei fornitori.

3.1. Dall'attestazione di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 66/2014 allegata al bilancio risulta che nell'esercizio 2019 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dall'Azienda dopo la scadenza dei termini ammonta ad euro 141.124.324 (su un totale di 284.564.721).

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e al DPCM 22 settembre 2014, che era sceso a zero nel 2017 e risalito a 22 nel 2018, si assesta a 13 giorni nel 2019.

Il totale dei debiti commerciali dell'Azienda verso i fornitori al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 69.604.211, di cui 22.904.354 scaduti.

3.2. L'Azienda evidenzia al riguardo il miglioramento dei tempi di pagamento realizzato nel 2019 con l'indicatore di tempestività sceso a 22 giorni e proseguito negli esercizi 2020 e 2021 dove il ritardo rispetto al termine di legge si riduce a circa 7 giorni.

La stessa Azienda rimarca poi che quasi 2/3 dei pagamenti dei crediti commerciali sono avvenuti entro 30 giorni dalla scadenza dei termini.

3.3. La Sezione, preso atto di quanto riferito, accerta il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, già rilevato nelle deliberazioni sui bilanci dei precedenti esercizi come risulta dai dati contabili e dalle attestazioni riportate nella seguente tabella.

	2016	2017	2018	2019
Debiti totali fornitori al 31/12	87.581.000	92.894.963	79.089.646	69.604.211
Debiti scaduti	16.484.000	47.877.140	38.463.408	22.904.354
Pagamenti totali debiti fornitori	303.480.235	297.541.658	294.555.282	284.564.721
Pagamenti oltre i termini	235.551.878	124.750.433	224.500.491	141.124.324
Indice tempestività	39	0	22	13

L'ammontare dei pagamenti tardivi rispetto al totale dei pagamenti dei fornitori presenta un andamento altalenante nel quadriennio che solo nel 2017 ha registrato una riduzione tale da azzerare l'indicatore di tempestività. Ciò nel contesto di una gestione che ha comunque assicurato, anche grazie ad un maggiore e migliore apporto di liquidità da parte della Regione, una progressiva riduzione dei debiti commerciali a fine esercizio.

Nel ricordare l'importanza del rispetto delle disposizioni di legge volte a favorire il sollecito pagamento di tali debiti, si raccomanda all'Azienda di adottare una corretta programmazione dei flussi di cassa che, nel quadro di adeguate erogazioni regionali, consenta di pagare i fornitori entro i termini e di smaltire i debiti già scaduti.

4. RAPPORTI FINANZIARI TRA AZIENDA E REGIONE.

- **Significativo ammontare di crediti verso la Regione risultanti dallo stato patrimoniale, anche risalenti ad esercizi pregressi.**

4.1. I crediti dell'Azienda nei confronti della Regione riportati nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 2019 sono pari ad euro 474.982.196, di cui 437.446.565 per spesa corrente e 37.535.631 per versamenti a patrimonio netto.

Oltre a quelli maturati nel corso dell'esercizio, pari a 418.293.570 (quasi interamente riferibili alla mobilità infraregionale), sono riscontrabili crediti per spesa corrente risalenti ad esercizi pregressi. Di particolare rilevanza appaiono gli importi riferibili agli esercizi "2015 e precedenti" (euro 13.856.633) e "2016" (euro 3.664.008) e non ancora riscossi al 31 dicembre 2019.

Tra i crediti per versamenti a patrimonio netto, ammontano a euro 30.149.630 le posizioni risalenti agli esercizi "2015 e precedenti".

4.2. L'Azienda riferisce al riguardo di essersi attivata, producendo tutta la documentazione necessaria per consentire l'erogazione del saldo delle partite finanziarie aperte con la Regione che già nel 2020 hanno portato ad una significativa riduzione dei crediti sia di parte corrente che di parte capitale.

4.3. La Sezione accerta la persistenza di un elevato ammontare di crediti nei confronti della Regione, sia per spese correnti che per versamenti a patrimonio netto, risalenti anche ad esercizi pregressi.

La criticità è stata rilevata e segnalata all'Azienda e alla stessa Regione in sede di controllo dei bilanci dei precedenti esercizi, con l'invito alla sollecita definizione dei rispettivi rapporti.

	2016	2017	2018	2019
Crediti di parte corrente	410.604.622	419.372.534	430.525.960	437.446.565
<i>di cui da esercizi precedenti</i>	22.122.621	19.514.307	19.455.284	19.152.995
Crediti versamenti patrimonio	80.946.284	53.130.569	44.069.781	37.535.631
<i>di cui da esercizi precedenti</i>	80.946.284	53.130.569	36.069.781	34.735.631

La comparazione dei valori riferiti agli ultimi 4 anni, riportati nella precedente tabella, dimostra la persistenza di un significativo ammontare di crediti dell'Azienda verso la Regione il cui livello si mantiene pressoché invariato per la parte corrente e in sensibile riduzione per i versamenti a patrimonio netto.

L'accumulo di crediti verso la Regione per spesa corrente denota, come osservato in precedenza, la non completa erogazione alle aziende dei contributi in conto esercizio a dispetto delle disposizioni di legge che ne impongono l'integrale impegno e il quasi totale trasferimento entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

Il fenomeno rimane condizionato in primo luogo dalla prassi della Regione, già descritta in precedenza, di ritardare l'assegnazione della quota finale del FSR e del saldo della mobilità (intra ed extraregionale) in attesa del completamento delle operazioni di chiusura dei bilanci delle aziende, assumendo nel frattempo impegni generici destinati ad essere "partitati" (con l'individuazione degli effettivi beneficiari) solo all'atto della tardiva ripartizione ed essere quindi liquidati in esercizi successivi a quello di competenza, con l'inevitabile formazione di residui passivi regionali e di corrispondenti crediti aziendali.

Oltre a quella appena descritta, contribuisce all'accumulo di crediti di parte corrente nel bilancio dell'Azienda anche l'ulteriore prassi della Regione di "finalizzare" a specifici interventi quote del Fondo sanitario indistinto e di erogare le corrispondenti risorse a rendicontazione, trattenendole fino a quel momento nella propria cassa.

Questa Sezione ha già evidenziato le ricadute negative di un eccessivo ricorso a questi finanziamenti finalizzati sulla gestione delle aziende, osservando che, sebbene la Regione dal 2018 abbia escluso l'obbligo di operare accantonamenti sulle somme non utilizzate, liberando così risorse per il conseguimento dell'equilibrio economico, il permanere dell'erogazione a rendicontazione viene a privare di ulteriore liquidità le aziende, già in difficoltà a far fronte ai pagamenti correnti.

Si ribadisce pertanto la necessità che la Regione provveda alla regolazione dei crediti vantati dalle aziende attraverso la tempestiva e completa erogazione del Fondo, contenendo i contributi finalizzati e velocizzando le procedure di rendicontazione, oppure, sussistendone i presupposti, attraverso la compensazione con debiti della stessa natura, quali quelli relativi ad eventuali anticipazioni di cassa a valere sullo stesso Fondo erogate in precedenti esercizi.

L'eccessiva persistenza nel bilancio delle aziende di crediti per versamenti a patrimonio netto risalenti anche ad esercizi anteriori al quinquennio appare, invece, un evidente sintomo di ritardi nell'esecuzione degli investimenti finanziati o della loro rendicontazione che richiedono la predisposizione di valide procedure di programmazione e di controllo, tanto più necessarie laddove l'Azienda sia stata costretta ad anticipare per cassa le risorse necessarie all'avvio dei lavori.

Senza contare che questi ritardi, oltre a produrre una inutile immobilizzazione delle risorse stanziare, rischiano di far lievitare i costi delle opere o, ancora peggio, di vederle completate in un contesto di esigenze socio-sanitarie differenti rispetto a quelle iniziali.

Si chiede pertanto all'Azienda ed alla Regione di adottare tutte le misure organizzative e gestionali atte a consentire l'erogazione dei finanziamenti promessi in relazione ad un cronoprogramma dei lavori in grado di assicurare la realizzazione delle opere in tempi congrui.

La Regione è comunque tenuta ad evitare, attraverso adeguate erogazioni, che l'Azienda possa soffrire eventuali crisi di liquidità per le somme anticipate sul finanziamento dovuto.

Si fa presente inoltre che, qualora i contributi alle aziende siano finanziati con mutui, le relative risorse affluiscono immediatamente alla cassa regionale dove rischiano di essere trattenute per anni in attesa della rendicontazione dei lavori, senza un sistema di vincoli, (non previsto dall'ordinamento contabile regionale), che ne preservi la destinazione.

5. INDEBITAMENTO.

- **Significativo incremento dell'indebitamento a carico dell'Azienda.**

5.1. L'Azienda ha sostenuto costi per il rimborso dei contratti di finanziamento in essere (c.d. "servizio del debito") per euro 12.914.451 (di cui 9.521.182 di quota capitale e 3.393.269 di quota interessi) con un incremento di euro 5.722.451 (79,56%) rispetto al valore del precedente esercizio.

Il costo del servizio del debito raggiunge il 14,35 per cento delle entrate proprie, arrivando a lambire il limite di legge del 15 per cento.

5.2. L'Azienda riferisce al riguardo che il livello di indebitamento già esistente viene costantemente monitorato per assicurare il rispetto dei limiti di legge.

5.3. La Sezione, preso atto di quanto riferito, rileva il significativo incremento dell'indebitamento a carico dell'Azienda conseguente alla contrazione di nuovi mutui intervenuta nell'esercizio.

	2016	2017	2018	2019
Costo servizio del debito	2.498.000	3.748.184	7.192.000	12.914.451
Incidenza entrate proprie	2,80	4,37	8,17	14,35

I dati riportati nella precedente tabella confermano l'incremento esponenziale dei costi sostenuti per far fronte all'ingente indebitamento accumulato per effetto dei mutui autorizzati dalla Regione nel periodo 2016-2019.

Si tratta di una situazione sulla quale questa Sezione ha già richiamato l'attenzione dell'Azienda e della stessa Regione nelle deliberazioni emesse in sede di controllo sui bilanci dei precedenti esercizi.

A partire dal 2016 infatti la Regione, a fronte dell'impossibilità di ricorrere ai "mutui autorizzati e non contratti" di cui si era servita fino ad allora per finanziare i contributi alle aziende per gli investimenti in sanità, ha autorizzato le stesse aziende alla

stipulazione in proprio di mutui per sostenere direttamente i costi di parte dei relativi programmi di investimento.

Si ricorda al riguardo che, a fronte del generale divieto di indebitamento, l'art. 2, comma 2-sexies, del d.lgs n. 502/1992 consente eccezionalmente alle aziende sanitarie di essere autorizzate alla contrazione di mutui e all'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione.

La Regione Toscana ha inteso quindi utilizzare l'indebitamento aziendale alla stregua di un ordinario sistema di finanziamento degli investimenti in sanità, autorizzando le singole aziende nel corso degli ultimi anni alla contrazione di mutui fino alla concorrenza del limite di legge, non prima peraltro di avere provveduto all'ampliamento del predetto limite attraverso l'estensione, effettuata sulla base della legge regionale, delle voci di ricavo da considerare quali "entrate proprie correnti".

Nel rinviare alle considerazioni critiche svolte al riguardo nelle deliberazioni sui bilanci dei precedenti esercizi, la Sezione ribadisce che l'elevata esposizione debitoria, quantunque rientrante nei nuovi limiti regionali, deve essere attentamente monitorata, in modo che sia comunque garantita la sostenibilità dei relativi oneri nel quadro degli equilibri di bilancio dell'Azienda e senza che siano sottratte risorse del FSR dalla destinazione esclusiva di prestazione dei Livelli essenziali di assistenza.

6. ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI.

- **Superamento del limite dei costi per acquisti di dispositivi medici fissato dalla legge per la Regione.**
- **Superamento del limite stabilito dalla Regione per l'Azienda.**

6.1. La Regione Toscana, nell'esercizio 2019, ha superato il limite dei costi per l'acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del FSR dall'art. 15, comma 13, lett. f) del decreto-legge n. 95/2012.

L'Azienda, nello stesso esercizio, non ha rispettato il limite per gli stessi costi attribuito come obiettivo dalla Regione con la comunicazione delle linee guida per la redazione del bilancio economico di previsione, pari a euro 106.406.440.

I costi sostenuti sono stati di euro 109.640.165, superiori al valore richiesto e anche a quelli del precedente esercizio.

6.2. L'Azienda rimarca che l'attribuzione di un tetto di spesa che non tenga conto del volume delle attività e dell'espansione di queste, considerando anche l'entrata in commercio di dispositivi sempre più innovativi, rappresenta un obiettivo non raggiungibile per una struttura ad alta intensità di cura quale la AOU Careggi.

Si precisa quindi che nel 2019 l'aumento dei costi è stato determinato in particolare da:

- incremento dell'attività chirurgica;
- incremento dei consumi di dispositivi ad alta tecnologia;
- incremento dei consumi dei dispositivi medici diagnostici in vitro.

6.3. La Sezione rileva quindi il superamento del limite dei costi per l'acquisto di dispositivi medici stabilito dalla legge per la Regione e, contestualmente, accerta il superamento del limite per i medesimi costi attribuito all'Azienda dalla stessa Regione, riscontrato anche negli esercizi pregressi come attestato dai dati di seguito riportati.

	2016	2017	2018	2019
Costi dispositivi medici	102.507.499	109.220.000	107.196.000	109.640.165
Obiettivo	100.492.920	102.740.281	-	106.406.440
Differenza	2.014.579	6.479.719	-	3.233.725

Si ricorda al riguardo che il citato art. 15, comma 13, lett. f) del decreto-legge n. 95/2012, stabilendo un limite per l'acquisto dei dispositivi medici, impone un vincolo di spesa a carico delle regioni, le quali, per assicurarne il rispetto a livello di Servizio sanitario complessivo, sono tenute ad assegnare specifici obiettivi di contenimento dei costi alle singole aziende. Il mancato conseguimento dei predetti obiettivi, nella misura in cui determini il superamento del tetto di spesa a livello regionale, può pertanto configurare una irregolarità gestionale direttamente imputabile anche alle aziende stesse.

La Sezione prende atto, anche alla luce di quanto riferito in sede di controdeduzioni, delle oggettive difficoltà della Regione nel fissare degli obiettivi di costo effettivamente conseguibili dalle aziende del SSR, senza pregiudicare la doverosa e efficiente erogazione delle prestazioni sanitarie.

Si tratta del resto di difficoltà ampiamente diffuse, posto che quasi nessuna delle regioni italiane riesce ad assicurare il contenimento dei costi richiesto dalla legge,

come confermano i rapporti annuali sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti (cfr. ad esempio Sezioni Riunite, deliberazione SSRRCO/6/2020/RCFP).

Ciò detto, la fissazione, da parte regionale, di specifici obiettivi di contenimento dei costi per dispositivi medici, nei confronti delle aziende e degli altri enti del SSR, costituisce un importante incentivo alla razionalizzazione.

A tal fine si raccomanda alla Regione che gli obiettivi siano stabiliti in modo puntuale e preciso, con provvedimenti formali nei quali si tenga conto del livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni fornite da ciascuna struttura.

7. ACQUISTO DI FARMACI (SPESA FARMACEUTICA).

- **Superamento del limite dei costi per l'acquisto dei farmaci (spesa farmaceutica per acquisti diretti) fissato dalla legge per la Regione.**
- **Superamento del limite stabilito dalla Regione per l'Azienda.**

7. 1. La Regione Toscana, nell'esercizio 2019, ha superato il limite dei costi per l'acquisto dei farmaci (spesa farmaceutica per acquisti diretti, ex spesa farmaceutica ospedaliera) fissato al 6,89 per cento del FSR dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 398 della legge n. 232/2016.

L'Azienda, nello stesso esercizio, non ha rispettato il limite per gli stessi costi attribuito come obiettivo dalla Regione con la comunicazione delle linee guida per la redazione del bilancio economico di previsione, pari a euro 58.087.230.

I costi sostenuti sono stati di euro 70.120.143, superiori al valore richiesto, quantunque in riduzione rispetto a quelli del 2018.

7.2. L'Azienda precisa che l'obiettivo fissato dalla Regione, che prevede una riduzione dei costi per i farmaci del 21 per cento, risulta non conseguibile a priori senza una variazione delle attività.

La stessa Azienda evidenzia tuttavia di avere contenuto i costi, con un risparmio di circa 3,5 milioni rispetto al 2018.

7.3. La Sezione rileva quindi il superamento del limite dei costi per l'acquisto dei farmaci stabilito dalla legge per la Regione e, contestualmente, accerta il superamento del limite per i medesimi costi attribuito all'Azienda dalla stessa Regione, riscontrato anche negli esercizi pregressi come attestato dai dati di seguito riportati.

	2016	2017	2018	2019
Costi farmaci acquistati diretti	64.503.262	74.051.509	73.578.848	70.120.143
Obiettivo	60.286.677	-	65.915.260	58.087.230
Differenza	4.216.585		7.663.588	12.032.913

Si ricorda al riguardo che il citato art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, stabilendo un limite per l'acquisto dei farmaci, impone un vincolo di spesa a carico delle regioni, le quali, per assicurarne il rispetto a livello di Servizio sanitario complessivo, sono tenute ad assegnare specifici obiettivi di contenimento dei costi alle singole aziende. Il mancato conseguimento dei predetti obiettivi, nella misura in cui determini il superamento del tetto di spesa a livello regionale, può pertanto configurare una irregolarità gestionale direttamente imputabile anche alle aziende stesse.

La Sezione prende atto, anche alla luce di quanto riferito in sede di controdeduzioni, delle oggettive difficoltà della Regione nel fissare degli obiettivi di costo effettivamente conseguibili dalle aziende del SSR senza pregiudicare la doverosa e efficiente erogazione delle prestazioni sanitarie.

Si tratta del resto di difficoltà ampiamente diffuse, posto che quasi nessuna delle regioni italiane riesce ad assicurare il contenimento dei costi richiesto dalla legge, come confermano i rapporti annuali sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti (cfr. ad esempio Sezioni Riunite, deliberazione SSRRCO/6/2020/RCFP).

Ciò detto, la fissazione, da parte regionale, di specifici obiettivi di contenimento dei costi per l'acquisto diretto dei farmaci, nei confronti delle aziende e degli altri enti del SSR, costituisce un importante incentivo alla razionalizzazione.

A tal fine si raccomanda alla Regione che gli obiettivi siano stabiliti in modo puntuale e preciso, con provvedimenti formali nei quali si tenga conto del livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni fornite da ciascuna struttura, alla luce anche di eventuali dinamiche di spesa legate a rimborsi di determinate categorie di farmaci con fondi statali o regionali.

8. REGISTRAZIONI SIOPE.

- **Scorretto utilizzo dei codici SIOPE per la registrazione dei flussi di cassa.**

8.1. Dai controlli effettuati nel corso dell'istruttoria è emerso che diverse voci del Conto Economico non trovano corrispondenza nei prospetti SIOPE sui flussi di cassa per valori che non appaiono giustificabili in ragione della diversa modalità di rilevazione (economica/finanziaria) dei fenomeni o della diversa aggregazione dei dati.

La criticità è stata riscontrata, in particolare, per le seguenti voci:

- prodotti farmaceutici;
- dispositivi medici;
- consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privati;
- utenze e canoni per energia elettrica;
- smaltimento rifiuti.

8.2. L'Azienda, dopo aver osservato che lo scostamento tra i flussi SIOPE e le registrazioni contabili è da ricondurre al diverso metodo di contabilizzazione e alle riscossioni e ai pagamenti di crediti e debiti di anni precedenti, comunica di adoperarsi per una verifica puntuale in grado di ridurre al minimo eventuali disallineamenti dovuti ad altre cause.

Il rappresentante della Regione intervenuto in adunanza evidenzia come possano incidere sulle rilevazioni dei flussi SIOPE anche le compensazioni conseguenti alle erogazioni regionali a valere sul FSR dell'Azienda corrisposte direttamente a ESTAR.

8.3. La Sezione accerta lo scorretto utilizzo dei codici SIOPE per la registrazione dei flussi di cassa.

La criticità, già accertata nelle deliberazioni sui bilanci dei precedenti esercizi, continua a riscontrarsi anche nell'esercizio in esame, sollevando dubbi sulla piena attendibilità dei dati contabili. Il che conferma che non hanno ancora trovato pieno compimento le misure avviate per consentire la corretta associazione dei flussi SIOPE con le scritture contabili.

Si tratta di un adempimento che, viceversa, deve ritenersi indispensabile e non più rinviabile ai fini di una corretta rilevazione dei fatti gestionali, presupposto indispensabile per il coordinamento della finanza pubblica, così come previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

* * *

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020.

Nelle more dell'attività istruttoria sulla gestione 2019, l'Azienda ha approvato il bilancio di esercizio 2020.

Pur vertendo il presente controllo sul bilancio di esercizio 2019, la Sezione ritiene opportuno anticipare, già in questa sede, le risultanze contabili del bilancio 2020 per fornire una prima e generale rappresentazione degli effetti della pandemia sulla gestione economica e finanziaria dell'Azienda.

A questo scopo è stato acquisito il modello di Conto Economico "CE-COV20", allegato al bilancio, che dà separata indicazione dei ricavi e dei costi riferibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La gestione del 2020 è stata posta a confronto con quella del 2019 e dei precedenti esercizi nella tabella riportata di seguito.

Si procede pertanto ad un breve e sommario esame dei dati esposti che saranno oggetto di approfondita analisi e verifica da parte di questa Sezione, una volta intervenuta l'approvazione regionale del bilancio.

	2017	2018	2019	2020	COV 20
Contributi in conto esercizio	173.218.000	161.575.000	165.366.567	207.886.770	25.576.062
<i>per quota FSR indistinto</i>	<i>166.991.000</i>	<i>154.798.000</i>	<i>156.340.043</i>	<i>197.390.597</i>	<i>19.014.206</i>
<i>per quota FSR vincolato</i>	<i>3.074.000</i>	<i>4.402.000</i>	<i>6.735.249</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>contributi c/esercizio extrafondo</i>	<i>2.957.000</i>	<i>1.601.000</i>	<i>1.183.098</i>	<i>7.103.878</i>	<i>3.735.642</i>
<i>contributi in c/esercizio per ricerca</i>	<i>106.000</i>	<i>284.000</i>	<i>823.475</i>	<i>500.023</i>	<i>-</i>
<i>contributi in c/esercizio da privati</i>	<i>90.000</i>	<i>490.000</i>	<i>284.702</i>	<i>2.892.272</i>	<i>2.826.214</i>
Rettifica contributi in c/esercizio per investimenti	-976.000	-464.000	-145.413	-1.731.432	-1.639.748
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	5.569.000	2.653.000	2.243.269	1.202.180	-
Ricavi per prestazioni sanitarie	428.745.000	444.077.000	448.013.580	416.865.204	-
<i>erogate da soggetti pubblici</i>	<i>399.932.000</i>	<i>414.913.000</i>	<i>418.820.384</i>	<i>395.710.072</i>	<i>-</i>
<i>mobilità attiva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>erogate a privati</i>	<i>5.176.000</i>	<i>4.481.000</i>	<i>4.592.571</i>	<i>2.932.787</i>	<i>-</i>
<i>erogate in regime di intramoenia</i>	<i>23.637.000</i>	<i>24.683.000</i>	<i>24.600.625</i>	<i>18.222.345</i>	<i>-</i>
Concorsi recuperi rimborsi	11.681.000	12.302.000	13.533.535	19.133.778	-
Compartecipazione alla spesa per prestazioni (ticket)	10.658.000	10.832.000	10.187.334	6.545.936	-
Quota Contributi conto capitale imputati all'esercizio	23.962.000	22.747.000	24.028.081	21.584.391	-
Altri ricavi e proventi	3.960.000	3.743.000	4.750.753	5.248.779	-
TOTALE VALORE PRODUZIONE	656.817.000	657.465.000	667.977.706	676.735.606	23.936.314
Acquisti di beni	192.915.000	190.027.000	190.851.861	201.279.998	13.474.433
<i>sanitari</i>	<i>189.988.000</i>	<i>187.389.000</i>	<i>188.595.514</i>	<i>199.149.481</i>	<i>13.459.732</i>
<i>non sanitari</i>	<i>2.927.000</i>	<i>2.638.000</i>	<i>2.256.347</i>	<i>2.130.516</i>	<i>14.701</i>
Acquisto di servizi	109.463.000	109.111.000	108.230.056	102.048.929	3.614.387
<i>sanitari</i>	<i>46.093.000</i>	<i>44.747.000</i>	<i>45.084.326</i>	<i>44.046.094</i>	<i>2.819.571</i>
<i>non sanitari</i>	<i>63.370.000</i>	<i>64.364.000</i>	<i>63.145.730</i>	<i>58.002.835</i>	<i>794.816</i>
Manutenzione e riparazione	22.685.000	25.057.000	29.746.127	30.430.286	206.780
Godimento di beni di terzi	8.739.000	7.037.000	6.571.786	7.388.974	234.383
Costo del personale (+IRAP)	271.964.000	275.802.000	281.909.932	296.703.656	12.777.881
Oneri diversi della gestione	2.779.000	3.150.000	2.627.207	2.601.872	-
Ammortamenti	29.537.000	28.308.000	28.276.159	28.741.041	-
Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti	247.000	0	0	625.549	-
Variazione delle rimanenze	-1.325.000	1.079.000	235.856	-8.832.601	-
Accantonamenti dell'esercizio	10.613.000	11.786.000	9.164.243	17.893.781	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	647.617.000	651.357.000	657.613.227	678.881.484	30.307.864
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.200.000	6.108.000	10.364.479	-2.145.878	-6.371.550
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.300.000	-2.719.000	-3.252.313	-3.037.594	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-4.343.000	-2.936.000	-6.622.260	-4.195.021	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.557.000	453.000	489.906	-9.378.494	-6.371.550
TOTALE IMPOSTE E TASSE (-IRAP personale)	463.000	374.000	421.210	367.424	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.094.000	79.000	68.696	-9.745.918	-6.371.550

L'esercizio 2020 chiude con una ingente perdita di oltre 9 milioni di euro, ascrivibile per due terzi, secondo quanto riportato, agli effetti economici della pandemia.

L'incremento di oltre 42 milioni del FSR disposto dalla legislazione di emergenza, se da un lato è riuscito a compensare i minori ricavi determinati prevalentemente dalla sospensione o dalla riduzione delle attività "ordinarie" (ad es. "prestazione sanitarie" -31 milioni; "ticket" -3 milioni rispetto al 2019), dall'altro non ha coperto i maggiori costi sostenuti per fronteggiare la crisi sanitaria.

Questi ultimi si registrano in particolare per l'acquisto dei beni sanitari (+10 milioni), e per il personale (+14 milioni rispetto al 2019, di cui 12 milioni per esigenze "COVID"). I costi totali rimangono quindi superiori ai ricavi, nonostante una drastica riduzione dei costi per i servizi (-6 milioni).

Dai dati esaminati appare evidente l'effetto negativo della crisi sanitaria innescata dalla pandemia sulla gestione dell'Azienda che, in passato, aveva sempre conseguito l'equilibrio economico.

La situazione venutasi a determinare nel 2020, e destinata probabilmente ad aggravarsi nel 2021, richiederà interventi straordinari per recuperare le perdite prodotte e superare lo squilibrio gestionale dell'Azienda e dell'intero Servizio sanitario regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2019, e della successiva attività istruttoria

ACCERTA

la presenza, nei termini indicati in motivazione, dei seguenti profili di criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, che coinvolgono anche la Regione per le funzioni istituzionali ad essa spettanti sul Servizio sanitario regionale:

- la ritardata adozione del bilancio di esercizio;
- la ritardata adozione del bilancio economico di previsione;
- il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento dei crediti commerciali;
- il significativo ammontare di crediti verso la Regione risalenti ad esercizi pregressi;
- l'incremento dei costi dell'indebitamento;
- il mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei costi per l'acquisto dei dispositivi medici fissato dalla Regione;
- il mancato conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei costi per l'acquisto dei farmaci (spesa farmaceutica per acquisti diretti) fissato dalla Regione;
- lo scorretto utilizzo dei codici SIOPE per la registrazione dei flussi di cassa.

RICHIEDE

all'Azienda di adottare, anche con la collaborazione della Regione, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e in particolare a:

- superare le problematiche di carattere organizzativo e gestionale che determinano il ritardo nell'adozione del bilancio di esercizio;
- predisporre una programmazione dei pagamenti che, nel quadro di adeguati trasferimenti di cassa da parte della Regione, consenta di rispettare il termine di pagamento dei creditori;
- definire i rapporti finanziari con la Regione anche attraverso una tempestiva rendicontazione dei progetti o dei lavori finanziati;
- verificare la sostenibilità dell'elevato indebitamento;
- verificare l'appropriatezza dei dispositivi medici utilizzati e dei farmaci prescritti che ne consentano l'impiego razionale e il contenimento dei costi;
- predisporre le procedure per garantire la corretta associazione dei codici SIOPE alle scritture contabili.

I provvedimenti dovranno essere comunicati alla Sezione che si riserva di valutarne l'idoneità e l'efficacia nei successivi controlli sui bilanci di esercizio dell'Azienda.

INVITA

la Regione ad adottare le misure idonee a rimuovere le irregolarità nella gestione dell'Azienda riconducibili alle proprie competenze in materia di organizzazione del SSR e in particolare a:

- provvedere ad una più sollecita approvazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci di previsione delle aziende;
- superare la prassi di ripartire la quota finale del FSR dopo il completamento delle operazioni di chiusura contabile da parte di tutte le aziende;
- provvedere ad adeguati trasferimenti di cassa che evitino il sottofinanziamento delle aziende e i ritardi nei pagamenti dei fornitori;
- definire i rapporti finanziari con le singole aziende attraverso il pagamento dei debiti sul FSR o sui contributi per gli investimenti;
- verificare la sostenibilità dei mutui o delle altre forme di finanziamento autorizzate alle aziende.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, al Collegio sindacale dell'Azienda e al Presidente della Regione Toscana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 3 marzo 2022.

Il magistrato relatore
Paolo Bertozzi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6 maggio 2022
Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)